Daniele Minotti Il Minottino

manuale di sopravvivenza giuridica ad uso del blogger



A Giovanni ed Eleonora, la mia vita

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione

(art. 21, comma 1, Costituzione della Repubblica)

Indice

5	Prefazione
8	Introduzione alla rev. 1.0.0
13	C'era una volta la legge sulla stampa
16	2001: il Web è stampa? Sì, anzi no
20	2006: il blog è stampa? Riproviamoci
24	Il cd. ddl "Levi-Prodi"
26	Alcuni chiarimenti in tema di ingiuria e
	diffamazione
29	La diffamazione non punibile
36	Responsabilità per commenti
41	Responsabilità per link e feed
49	Il diritto all'immagine e la privacy

60	Diritto d'autore e link di contenuti altrui
72	Licenze d'uso: il caso BlogBabel tra diritto
	d'autore e diritto all'oblio
79	Web radio e Podcast
81	Pubblicità
85	Sequestri e dintorni
90	Chi giudicherà? (Questioni di giurisdizione e
	competenza)
94	Bibliografia Web
101	Giurisprudenza Web
107	Legislazione Web
110	Altri documenti Web
112	Blogroll di giuristi "internettiani"

Prefazione

Superata la fase del blog ridotto a diario intimistico iper-adolescenziale, il blog assume sempre più spesso un ruolo centrale sul mercato dell'informazione, armato com'è di una forza dirompente e invincibile: la forza dell'informazione indipendente e gratuita, offerta in rete per il puro piacere di offrirla. Almeno questo è ciò che a me piace – e pare giusto – chiamare blog. Certo non i magazine finanziati da copiosa pubblicità a volte travestiti da blog.

Parliamo dunque del blogger che per pura passione, per puro amore di ciò che gli interessa – si tratti di vino, di filosofia o di viti e bulloni non importa – usa la rete come luogo per lo scambio dell'informazione, dalla rete ricevendo e alla rete regalando, in una economia del gratis che diviene (grazie alla centralità dell'informazione, in qualsiasi mestiere) sempre più influente.

Non è un caso che al blogger capiti ormai dunque, con una certa frequenza, di doversi misurare con l'establishment dell'informazione di massa: giornalisti "veri", editori "tradizionali", ma anche aziende, professionisti, produttori, venditori, consulenti... insomma, col mondo dell'economia, del tutto a disagio e impreparato a fare i conti con una realtà sconosciuta, nei cui confronti si pone con paura, e dunque aggressivamente, minacciando querele e azioni legali ai danni del blogger, tentando di intimorirlo.

Reclamare una totale e indifferenziata libertà di dire qualsiasi cosa è sbagliato: neanche il blogger, nel momento in cui diviene parte di una conversazione, può sottrarsi ai doveri di rispetto della libertà e dell'onorabilità altrui. Si pone dunque il problema del diritto, di un diritto che sappia ricomprendere le figure di uno scambio e di una dinamica relazionale nuova, ma comunque riconducibile al più ampio ambito della civiltà delle relazioni umane.

Da questo punto di vista "Il Minottino" potrà svolgere un ruolo preziosissimo: quello di offrire a ogni blogger uno strumento, tanto agile quanto rigoroso, per meglio conoscere i suoi diritti e i suoi doveri, le sue libertà e i limiti cui deve saperla sottoporre. La miglior difesa contro il sopruso consiste, da sempre, nella conoscenza: saperne di più, o almeno quanto colui che cerca di intimorirci è la nostra arma migliore.

Daniele Minotti, avvocato con la passione della rete (rara avis, e non solo in Italia) regala ai blogger italiani questo prezioso strumento, e la Simplicissimus Book Farm è orgogliosa di metterlo a disposizione di tutti pubblicandolo gratuitamente.

> Antonio Tombolini a Loreto, l'8 maggio 2008

Introduzione alla rev. 1.0.0

Nel momento in cui si diventa blogger (o si pensa di esserlo diventato) e lo si fa con un minimo di consapevolezza non soltanto per seguire la moda, è realmente impossibile non assumere una prospettiva guidata da una spiccata sensibilità per le libertà individuali, in particolare quella di espressione del pensiero.

È pur vero che, su molti, la blogosfera esercita un fascino forse eccessivo che, in alcuni casi, sfocia nella piena anarchia, ma corrisponde a verità anche il fatto che proprio per l'accessibilità del mezzo le libertà, non soltanto digitali, sono miracolosamente amplificate e moltiplicate.

Mi trovo spesso a sostenere che Internet non è un altro mondo. Certamente, molte regole, non soltanto giuridiche, non si possono adattare alla telematica, ma non è mai corretto perdere il contatto con la realtà assumendo, a volte pretestuosamente, di vivere in un mondo "diverso".

Non credo al Far West telematico, in alcun senso. L'etica guida la nostra esistenza, in ogni settore, in ogni esperienza. Non a caso, in tempi telematici lontani, la comunità si è liberamente data delle regole (la Netiquette) rifiutando quell'atteggiamento fintamente anarchico che tanti ci rimproverano.

L'idea di uno scritto dedicato a blog e diritto nasce subito dopo la mia attuale entrata nella blogosfera, con l'occasione della nota sentenza di Aosta sulla responsabilità del blogger e con alcuni casi concreti che mi hanno coinvolto professionalmente.

L'incontro, fortuito, con Antonio Tombolini (merito di Annalisa Diana di Sardegna Ricerche) ha dato una potente iniezione di entusiasmo ad un progetto che stava scivolando nel sottoscala della mia vita, spinto laggiù da tanti altri impegni.

In effetti, le problematiche sono tante: lesioni dell'onore, diritto d'autore, privacy, tra le più importanti. E nel corso della stesura sono emersi molti altri aspetti particolari di cui occuparmi.

In un lavoro organizzato in paragrafi, i primi sono dedicati alle tappe più significative dell'incontro tra Internet, informazione e diritto: la registrazione delle testate telematiche, la legge sui prodotti editoriali, la sentenza di Aosta, il disegno di legge c.d. "Levi-Prodi, ecc.

Vista la nota vicenda in blogger querelati in massa, una seconda parte, sostanziosa, è stata dedicata alle lesioni dell'onore (in particolare, ai fatti di diffamazione).

Poi, tra diritto all'onore e diritto d'autore, sono passato all'analisi delle eventuali responsabilità per contenuti, link e feed.

Passando per la privacy, mi sono decisamente diretto verso le questioni di diritto d'autore (tema parecchio controverso e complesso cui ho dedicato molto spazio) concludendo con qualche accenno agli aspetti fiscali e a quello che non vorremmo mai augurarci: sequestri e processi.

L'opera si chiude con una breve rassegna di dottrina, giurisprudenza, legislazione, altri documenti e blog rilevanti. Per le citazioni è stato utilizzata una mia variante del c.d. "Harvard Style" (nome autore o corte, anno XXXX) con rinvio a fine documento.

Ho cercato, per quanto possibile, di evitare il tanto giustamente rinfacciatoci "legalese", provando ad adottare un tono colloquiale, come se avessi di fronte un interlocutore immaginario, un amico blogger che mi chiede un parere.

Spero di essere riuscito nel non facile intento di parlare di diritto pensando anche alla tecnica e di rendere comprensibile il diritto a chi ne mastica poco; in particolare, di aiutare i blogger ad esercitare i propri diritti senza infrangere la legge.

Questa, comunque, è soltanto la rev. 1.0.0. So che avrò e avremo modo di aggiungere molte cose, anche correggendo qualche mia possibile inesattezza.

Un ringraziamento particolare va a tutti coloro (e sono tanti) che mi hanno sopportato nel periodo di stesura dell'ebook.

Buona e-lettura.

Daniele Minotti www.minotti.net Per critiche, consigli, correzioni e suggerimenti: http://www.minotti.net/il-minottino/.

C'era una volta la legge sulla stampa

È del 1948, la legge sulla stampa. Anni luce indietro rispetto al presente tecnologico dell'informazione. E, nel frattempo, non ha subito modificazioni significative, malgrado le tante proposte di riforma tendenzialmente volte anche ad imbrigliare il Web.

È una legge, pur repubblicana, che impone condotte e commina sanzioni, anche penali, e fa capire quanto la lotta alla stampa "clandestina" sia, ancora, un priorità, dopo sessant'anni.

Ma, per Internet, tutto inizia nella seconda metà degli anni '90. Interlex, che è il caso più studiato e discusso, ottiene la registrazione come testata telematica (Cammarata, 1998). È il "brave new world" dell'informazione, in tutti i sensi. Pochi ne sanno profetizzare le vere conseguenze, ancora meno sono coloro che si dimostrano realisticamente preoccupati.

Prevale una certa euforia per quella legittimazione che, valutata a posteriori, porterà non poche disgrazie. Ma attenzione: Internet non è stampa (Zeno-Zencovich, 1998).

Si discute, giustamente, di diritto e visto l'oggetto di questo scritto, anch'io farò lo stesso. Ma rimane molto su cui riflettere: gli invisibili binari su cui scorre, apparentemente libera, l'informazione. Il 1997 è l'anno dell'omologazione, da cui non si tornerà più indietro. E lo si capisce molto bene appena cambiato il calendario, con il clamoroso sequestro del server di Isole della Rete (Interlex, 1998). Il resto verrà, quasi naturalmente, malgrado quanto sentenziato da un giudice di Oristano che, nel 2000, nega la natura di stampa ad un semplice sito Internet (riconoscendo, però, quella di "mezzo di pubblicità" di cui all'art. 595, comma 3, c.p.) (Tribunale di Oristano, 2000).

Il nostro viaggio comincia da qui: "Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione" (art. 1 l. 47/48).

2001: il Web è stampa? Sì, anzi no

Siamo entrati nel nuovo millennio e l'aria di novità si fa sentire, eccome. Viene pubblicata la l. 62/2001 (Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416) e, con la "scusa" ufficiale (e più volte ribadita) di estendere le provvidenze all'editoria informatica o telematica, si dice subito, all'art. 1: "Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici". Come dire... tutto, indiscriminatamente.

Il problema è che lo stesso art. 1 prosegue così: "Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all' articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948".

La precisazione, dunque, potrebbe comportare:

- per i prodotti non periodici, la necessaria indicazione di alcuni dati tra cui quelli riguardanti stampatore (l'hosting provider?) ed editore;
- per i prodotti periodici e contraddistinti da una testata, l'obbligo della registrazione (con annesso direttore responsabile, ecc.).

E non è superfluo rammentare che, in caso di violazione a questi precetti, sono previste sanzioni anche di carattere penale.

Ecco, così, spiegato il fiorire di disclaimer impazziti che si affanno a giurare che i vari siti non hanno testata e, comunque, non hanno periodicità regolare. Perché proprio questo è il problema: la legge sembra equiparare alla stampa "il tutto" anche telematico. E non soltanto quando la pubblicazione è periodica.

Immediate le reazioni dei commentatori alcuni decisamente pessimisti (Monti, 2001), altri più riflessivi (Scorza, 2001). E, subito dopo, le prime sentenze. Due assai rilevanti. La prima negativa, nel senso del riconoscimento della natura di stampa ad un sito Internet (Tribunale di Latina, 2001), la seconda, invece, che respinge tale equivalenza (Tribunale di Aosta, 2002).

Malgrado i governanti cerchino di smorzare la cosa sostenendo che la legge fissa un'equiparazione soltanto "ai fini della presente legge" (come dice l'art. 1, comma 1 della legge citata), cioè per elargire provvidenze, l'allarme rientra parzialmente soltanto quando, all'interno di un decreto dedicato al commercio elettronico (d.lgs. 70/2003), viene inserita questa regola: "La registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62" (art. 7, comma 3). Va da sé che questa novità, pur in un intervento disordinato (Scorza, 2003), ha chiarito

la situazione soltanto per quanto concerne l'obbligo di registrazione, non per la definizione di prodotto editoriale se e in quanto coincidente con la stampa.

Fortunatamente, forse perché ci si è rapidamente dimenticati della l. 62/2001, la giurisprudenza è rientrata su posizioni più eque e accettabili. Sino al 2006; e con qualche sorpresa.

2006: il blog è stampa? Riproviamoci

Maggio 2006. Panico nella blogosfera. Si diffonde rapidamente la notizia della prima condanna per "diffamazione a mezzo blog" a carico di un blogger equiparato ad un direttore responsabile. È la celeberrima sentenza di Aosta (Tribunale di Aosta, 2006) che viene resa integralmente pubblica su Internet pochi giorni dopo, a giugno. Timori ingiustificati, come si vedrà, ma comprensibili.

La vicenda è molto semplice; abbastanza comune, se vogliamo. E vale la pena di riassumerla, visto che non tutti hanno saputo cogliere le esatte sfumature della pronuncia.

Il generale Zuckov (o Zhukov) è il tenutario di un blog. Dietro al nick si cela un giornalista valdostano dalla penna telematica assai affilata, specie coi suoi colleghi i quali, puntualmente, non ci stanno e lo querelano per diffamazione.

Il caso giunge molto velocemente (considerati i tempi medi della nostra Giustizia) di fronte al Tribunale di Aosta e il giudizio verte sue due punti fondamentali: identificazione del blogger autore dei post (non dei commenti, come vedremo) e carattere diffamatorio degli scritti (con valutazione della sussistenza del diritto di critica).

Ma il vero problema è un altro, almeno per il popolo telematico. Sempre quello: Internet è stampa? E una conclusione affermativa cosa comporterebbe per la Rete? Devo organizzarmi come un editore? Sono un direttore responsabile? Rispondo di tutto, anche degli scritti degli altri?

Rileggiamo. C'è un passaggio della sentenza realmente inquietante (e non corretto) che va riportato integralmente: "essendosi provato ut supra che il Mancini era il soggetto che aveva in disponibilità la gestione del blog, egli risponde ex art. 596 bis c.p., essendo la sua posizione identica a quella di un direttore responsabile. O, meglio, colui che gestisce il blog altro non è che il direttore responsabile dello

stesso, pur se non viene formalmente utilizzata tale forma semantica per indicare la figura del gestore e proprietario di un sito Internet, su cui altri soggetti possono inserire interventi".

Giuridicamente, l'operazione compiuta dal Giudice aostano si chiama "analogia in malam partem". Consiste nell'estendere una regola valida per un caso noto e definito ad un altro, appunto, analogo, simile, ma a sfavore (malam partem) dell'imputato (o indagato). Ed è vietata, in penale (discende dal principio di legalità di cui art. 25 Cost.).

Questa la critica generale al provvedimento. Poi, si potrebbe anche aggiungere che nessuno aveva contestato, al blogger, la diffamazione a mezzo stampa (Minotti, 2006), mentre oggetto dell'imputazione non erano dei commenti, ma un post (Micozzi, 2006).

Un altro caso di scarsissima conoscenza della telematica che va a braccetto con il solito pregiudizio diffuso. Questo a prescindere dalla prova circa l'autore degli scritti. Non era e non è quello il problema, malgrado la negativa dell'imputato.

Rimane un interrogativo, inquietante: perché ricorrere al paradigma della stampa quando non c'era la benché minima esigenza giuridica?

Il cd. ddl "Levi-Prodi"

Tutto finito con la puntuale critica alla sentenza aostana? No. Si odono ancora, nel Web, gli echi del cosiddetto (un po' impropriamente) disegno di legge "Levi-Prodi". Dal nome del sottosegretario con delegata all'editoria, Ricardo Franco Levi, e del Primo Ministro, tirato in ballo soltanto per questa sua qualità, non per aver scritto il testo incriminato.

Riguardante, più che altro, l'eventuale registrazione al ROC (Registro degli Operatori di Comunicazione), dunque l'ennesimo adempimento burocratico visto, forse esageratamente, anche come un "bavaglio" all'informazione, in realtà ha fatto riemergere alcune tesi sorte all'indomani della l. 62/2001, più precisamente quelle relative alla pretesa equiparazione del Web alla stampa, con le conseguenze del caso.

Senza voler celebrare la categoria, i giuristi sono più realisti e attenti, ma, come nel 2001, sono comunque preoccupati sebbene con sfumature diverse (Cammarata, 2007) (Minotti, 2007).

Purtroppo, non hanno il giusto megafono mediatico. Beppe Grillo è quello che fa più baccano e, moltiplicatosi il bailamme nella ridondanza che caratterizza la Rete, ottiene spiegazioni dal Governo. Intanto, la brillante idea governativa ci ha fruttato un non certo lusinghiero titolo del Times: "A geriatric assault on Italy's bloggers".

La caduta anticipata dell'esecutivo fa sì che di quel disegno di legge non se ne faccia più nulla. Ma c'è da scommetterci che il problema si ripresenterà.

Alcuni chiarimenti in tema di ingiuria e diffamazione

Tra gli illeciti (penali) più comuni sui blog vi sono sicuramente l'ingiuria e, soprattutto, la diffamazione. Reati tipici, d'alto canto, anche della carta stampata. Ma in cosa consistono realmente?

Partiamo dal primo reato, l'ingiuria (art. 594 c.p.). Consiste nell'offesa all'onore o al decoro di una persona presente. Ma siccome, chiaramente, per la telematica non si può parlare di persone (fisicamente) presenti, si fa ricorso al secondo comma della norma citata che "equipara" alla presenza le comunicazioni telegrafiche o telefoniche, gli scritti o i disegni sempre che siano diretti alla persona offesa.

Un post di un blog è certamente uno scritto (e non importa se non è su carta). Così, mi viene, penso

ragionevolmente, da pensare che un file audio o un video ingiuriosi non siano punibili.

È noto, però, che, al di là della possibilità giuridica, i fatti di ingiuria (in pratica, l'uso del blog per insultare una persona rivolgendosi direttamente ad essa) sono relativamente rari (al limite, si presentano nelle zuffe da commenti).

Certamente più frequente è la diffamazione (art. 595 c.p.) e, cioè, per dirla col lessico del nostro codice, l'offesa dell'altrui reputazione comunicando con due o più persone, aggiungo anche non contestualmente.

Come si dice, la diffamazione è un reato a "forma libera", nel senso che esso può essere commesso nei più svariati modi (discorsi, scritti, disegni, materiali audiovisivi, ecc.).

Al pari dell'ingiuria, il codice penale prevede un'aggravante se è attribuito un fatto determinato.

Soltanto per la diffamazione, è previsto un aggravamento di pena se l'offesa è recata mediante stampa o altro mezzo di comunicazione (ciò per la maggiore diffusività di tali mezzi). Ed è questo il punto. Sebbene, oramai, quasi tutti si siano convinti del fatto che Internet non è, di per sé, stampa, l'opinione

secondo cui la Rete è "mezzo di pubblicità" (vale a dire, mezzo idoneo a rendere pubblica l'offesa) è definitivamente acquisita. Ed uno dei primi esempi è la già citata sentenza di Oristano (Tribunale di Oristano, 2000).

Quindi, la diffamazione telematica è comunque aggravata, c'è poco da fare. Anzi, a parte la riparazione pecuniaria prevista dall'art. 12 della legge sulla stampa, le ulteriori (blande) aggravanti contemplate dall'art. 13 della medesima legge, nonché la responsabilità del direttore e di altri soggetti, tutta la discussione "stampa sì, stampa no", non ha molto senso. Le pene per la diffamazione ci sono comunque, vale la pena di sottolinearlo (Minotti, 2000).

La diffamazione non punibile

Certo, si può diffamare (cioè offendere la reputazione altrui) eppure non essere puniti. Codici e tribunali se ne sono occupati parecchio.

Partiamo dal caso più semplice, vale a dire la provocazione: "Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 594 e 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso" (art. 599, comma 2, c.p.).

Sebbene dottrina e giurisprudenza abbiano leggermente allargato lo spazio concesso al "subito dopo", trovo non sempre facile invocare la provocazione per una diffamazione telematica; anche se penso occorra tenere conto del momento della percezione del fatto, non di quello dell'immissione in Rete dell'offesa. Comunque sia, questo è uno dei presupposti. Poi c'è il fatto ingiusto di chi si è diffamato

e lo stato d'ira. Riguardo al primo, può essere un fatto di rilevanza penale (ad esempio e classicamente, un'offesa all'onore) oppure qualcosa che non costituisce reato, ma che, comunque, rappresenta una grave scorrettezza, una violazione delle regole sociali delle convivenza civile, indipendentemente dalla sua contrarietà a norme giuridiche. Infine, non penso vi siano particolari problemi circa lo stato d'ira richiesto dal legislatore.

Più interessante della provocazione mi pare la c.d. "exceptio veritatis", vale a dire l'ipotesi di non punibilità dell'imputato se si prova la verità dei fatti oggetto del giudizio per diffamazione (o ingiuria) consistita, ovviamente, nell'attribuzione di fatti determinati.

È ammessa nei quattro casi (gli ultimi tre sempre "dovuti") previsti dall'art. 596 c.p.:

- se la persona offesa e l'offensore si accordano nominando un giurì per la verifica sulla verità dei fatti;
- se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni;

- se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;
- se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito.

Come si vede, però, si tratta di casi abbastanza marginali, specie se si considera che lo stesso art. 596, all'ultimo comma, "promette" impunità "salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabili le disposizioni dell'art. 594, comma 1°, ovvero dell'art. 595, comma 1°".

Dunque, anche a dire la verità a volte ci si può rimettere. Per cavarsela, occorre qualcosa di più che ci conduce al punto successivo.

Parliamo di diritti di cronaca, critica e satira. Esula da questa sede una trattazione enciclopedica di tutto lo scibile in materia, ma non si possono omettere almeno alcune linee guida.

I diritti citati, come molti sapranno, discendono direttamente dall'art. 21 Cost. che consacra il diritto alla libera espressione del pensiero. Dall'altra parte, però, stanno gli artt. 2 e 3 della stessa Costituzione che tutelano i diritti inviolabili della persona. Non si dice molto di più e, allora, molto ha fatto la giurisprudenza.

Celeberrima, almeno tra giuristi e giornalisti, è una sentenza della Cassazione del 1984 (Cassazione Civile, 1984), meglio nota come "il decalogo del giornalista" (non per questo, a mio avviso, non applicabile ai blog).

Riassumendola nei tre punti ampiamente delineati dai commentatori, diciamo che i diritti di cronaca, critica e satira (pur con alcune varianti tipiche delle tre diverse espressioni), sono riconosciuti nella compresenza di tre presupposti:

- verità dei fatti non discolpa la "mezza verità", vale a dire la notizia data tacendo particolari rilevanti, mentre è ammessa la "verità putativa", quella creduta corrispondente ai fatti a condizione di aver espletato un certo controllo. Chiaramente, per la satira, intesa anche come rappresentazione "surreale", tale requisito assume valenza differente e più sfumata;
- 2) interesse pubblico alla notizia (pertinenza) normalmente si riferisce a fatti di rilevanza politica, economica e sociale e, secondo alcuni, anche ai fatti privati dei personaggi pubblici;

3) correttezza dell'esposizione (continenza) – coincide con l'illustrazione obiettiva, non tendenziosa, della notizia e non ricorre quando è chiaro l'intento offensivo. Anche relativamente a questo requisito, per la satira il discorso si fa diverso essendo tipico di essa un linguaggio svincolato da quello convenzionale.

E concludiamo con una particolare modalità di informazione, sebbene non comunissima nei blog: l'intervista.

Se pensate che riportare, pur in modo fedelissimo e virgolettato, le parole dell'intervistato vi esenti da ogni responsabilità, vi sbagliate, anche di grosso. Ciò perché se è vero che devono ricorrere i succitati requisiti del "decalogo", occorre pur sempre qualcosa di più, di specifico, e, cioè, che sia ben evidente che le opinioni, pur potenzialmente diffamatorie, siano chiaramente altrui, senza adesioni, ancorché surrettizie, da parte dell'intervistatore (che si possono svelare anche con un sapiente uso del virgolettato inframezzato da considerazioni dell'intervistatore).

Per il resto, come detto, valgono i criteri del "decalogo". Il che, peraltro, esclude la ricorrenza del diritto di cronaca quando le affermazioni dell'intervistato siano palesemente false e in alcun modo controllate nonché chiaramente (e gratuitamente) diffamatorie.

Insomma, per riassumere, anche l'intervista è un tema delicato che non si può risolvere nel "copia e incolla" delle altrui affermazioni. L'intervistatore assume una sorta di posizione di garanzia che può condurlo ad un'accusa di diffamazione in concorso con l'intervistato.

Analoghe considerazioni penso possano essere fatte per le citazioni più ristrette. E mi viene da pensare anche ai tumblelogs (Tumblr e simili) qualora si concretizzino, come succede spesso nella pratica, in citazioni, linkate, di brani altrui a fini di condivisione.

Responsabilità per commenti

Rispondo di fronte alla legge per i commenti dei visitatori? Moderazione sì, moderazione no. Moderazione preventiva o successiva? Come comportarmi in caso di contestazione da parte di terzi?

Sono questi i principali interrogativi che nascono quando si passa dall'analisi del post vero e proprio a quella dei commenti. E la citata sentenza di Aosta fa nascere, molto comprensibilmente, questo genere di dubbi.

Un blog senza commenti per molti non è un vero blog. Un blog con commenti moderati, a priori o a posteriori, fa storcere parecchio il naso. Ma, se assumiamo la prospettiva delle responsabilità, una moderazione a priori (sblocco di commenti in coda di moderazione) potrebbe essere vista come un'adesione al commento illecito o, quanto meno, come una chiara

volontà di diffonderlo. E quest'ultimo, a mio avviso, è il caso più critico perché il comportamento del blogger è attivo (un clic di moderazione) non semplicemente passivo (la mera fornitura dello spazio).

Ma prendiamo in considerazione la situazione più diffusa: blog con commenti non moderati a priori.

Personalmente, penso che la soluzione a tutte queste problematiche sia molto più semplice di quanto in apparenza. E non è poi tanto diversa da quella applicabile – e applicata – a realtà meno nuove come, ad esempio, quella dei forum.

Chi crea un blog scrive in prima persona (e se ne assume ogni responsabilità) e, contemporaneamente, mette a disposizione un luogo di dibattito per sé stesso e i terzi, appunto i commentatori. A meno che non si provi (*probatio diabolica*, come si dice nei tribunali) un accordo con uno o più commentatori per la commissione di reati, il blogger non ha un dovere di controllo e, pertanto, deve andare esente da ogni responsabilità. È elementare: la responsabilità penale è personale, lo dice la Costituzione. Il che esclude la responsabilità per fatto altrui.

Significativo –in un contesto diverso dal blog, ma a mio modo di vedere, assimilabile – è un recente provvedimento del Tribunale di Lucca (Tribunale di Lucca, 2007). Un caso di presunta diffamazione (in realtà, inesistente, attesa l'evidenza del diritto di critica) per il quale non può rispondere il fornitore della piattaforma tecnologica e dove i toni informali della telematica non hanno fuorviato il giudice. Ricordo, peraltro, l'analoga soluzione adottata a Roma quasi dieci anni prima (Tribunale di Roma, 1998).

Del resto, soltanto a seguito di una comunicazione dell'Autorità Giudiziaria (e, per alcuni, anche del privato leso) possono nascere delle responsabilità, eventualmente di mero carattere civile (Tribunale di Catania, 2004). Infatti, la permanenza dello scritto lesivo è, in questo caso, dovuta all'omissione di chi ha la possibilità di rimuovere la situazione contraria al diritto moderando a posteriori.

Volendo ritornare sulla sentenza di Aosta, ci si accorge che essa ignora due aspetti fondamentali. Il primo è che in una messe di commenti qualcosa può sempre scappare, anche se, quasi sempre, c'è una notifica via email. Un blog non è la redazione di un giornale. E mi viene anche da scomodare quella giurisprudenza che assolve in caso di diffamazione per intervista in diretta (salvo ricordarmi che i commenti sono mantenuti sul blog) (Cassazione Penale, 2007).

Il secondo aspetto consiste nell'impossibilità, per il blogger, di valutare, in molti casi, l'antigiuridicità del commento.

I fatti di ingiuria e soprattutto di diffamazione spesso non sono "secchi", del bianco o nero. In mezzo stanno mille sfumature di grigio che passano, come visto, per il diritto di cronaca, critica e satira. Se è vero che l'ignoranza di legge non scusa e che questa regola vale per tutti, non si può dimenticare che un blogger non ha la professionalità (intesa anche come formazione giuridica specifica) di un giornalista.

Ancora su un ultimo punto. I più pragmatici potrebbero far notare che, a prescindere da responsabilità civili o penali, l'Autorità Giudiziaria potrebbe far sequestrare il blog. Con il risultato di ritrovarsi, pur per "atto dovuto", nella scomoda posizione di indagato. Con quel che ne consegue in termini di spese e stress.

È un'eventualità, non lo si può negare. Sebbene la cosa più intelligente, da parte di chi si ritiene offeso, sia quella di avvertire il blogger della presenza di commenti ingiuriosi o diffamatori chiedendone l'immediata rimozione, c'è sempre qualcuno che preferisce l'esaltazione delle maniere forti (querele e sequestri senza preavviso) rispetto alla diplomazia del buon senso, anche *pro domo sua*.

Ma è chiaro che nessuno, *in primis* chi scrive, può dare certezze e soluzioni se esse dipendono dalla natura umana, estremamente variegata, come sappiamo.

Responsabilità per link e feed

E che dire di un link ad una pagina Web? Ne sono responsabile? È un interrogativo tutt'altro che astratto, me la sono sentito rivolgere diverse volte, specie di recente. E la presenza, in molti disclaimer sulla Rete, di clausole limitative per responsabilità da link esterni conferma che il problema è sentito.

Il punto è il "richiamo" che si fa a materiali che possono essere giudicati illeciti: opere coperte dal diritto d'autore, pedopornografia, scritti ovvero immagini diffamatorie. Soltanto per fare gli esempi più comuni.

Il link, come sappiamo, è connaturale al Web ed ha sue precise caratteristiche che ne impediscono l'assimilazione, *tout court*, ad altre forme di "citazione" o richiamo. Il Web, a differenza di altre realtà, è mobile e i materiali linkati possono essere modificati indipendentemente dalla volontà di chi linka. Saltando questo presupposto fondamentale si finisce, inevitabilmente, per imboccare la via sbagliata.

Parliamo principalmente di due forme di link: quello vero e proprio (quello che, in html, si effettua con il classico codice "a href=" o equivalenti) e l'hotlink. Esistono alcune differenti conseguenze, quindi partiamo dal primo.

E vediamo subito i casi giudiziari perché, in effetti, ce ne sono già stati (Gambuli, 2005). Il primo riguarda la pedopornografia. Nel 2004, il Tribunale di Milano (Tribunale di Milano, 2004) ha assolto il titolare di un sito (motore di ricerca) dall'accusa di divulgazione di materiale pornografico ritraente minori (art. 600-ter c.p.). Molto interessante – e condivisibile – mi sembra questo passaggio pur facente riferimento alla posizione del provider: "Non appare invece soddisfacente un'impostazione della responsabilità del Server con riferimento alla categoria del dolo eventuale ogniqualvolta non vi siano specifici elementi che consentano di ricondurre nella sua conoscibilità una specifica attività illecita commessa per suo tramite e ciò, come si è già detto, per la struttura aperta di Internet (che rende in astratto possibile immissioni costanti, autonome e non controllabili sugli spazi gestiti dal Server laddove lo stesso anche per il tipo di servizio gestito non abbia potuto applicare alcuna tutela rispetto a dette immissioni)". Ecco cristallizzata l'impossibilità di controllo su spazi altrui e il continuo divenire del Web.

Esiti diversi, almeno per il momento, ha avuto un caso di presunta violazione del diritto d'autore. Si tratta di una vicenda nota, cioè quella che ha coinvolto i portali sportivi Coolstreaming e Calciolibero che è stata oggetto di numerose decisioni. Le più rilevanti mi sembrano tre: il rigetto della richiesta di convalida del sequestro (Tribunale di Milano, 2006a), l'ordinanza di appello su di essa (Tribunale di Milano, 2006b) e la sentenza di Cassazione resa sulla seconda (Cassazione Penale, 2006). Il dibattimento inizierà a breve e malgrado i provvedimenti si riferiscano al solo sequestro, contengono osservazioni fondamentali.

Va subito detto che le pronunce sono di segno opposto. Se le prime due, anche per altri e più complessi motivi, hanno affermato la non sanzionabilità di chi, meramente, pone un link ad eventi calcistici, la Cassazione ha affermato che i titolari dei siti avevano comunque agevolato la diffusione dei contenuti linkati (le partite di calcio) e che, pertanto, potevano rispondere in concorso con altri non meglio precisati correi (e per altri non meglio precisati fatti).

E qui, sebbene emerga la non perfetta conoscenza tecnica del link da parte degli "ermellini", si svela la più rilevante differenza tra questo caso e quello precedente in tema di pedopornografia: la consapevolezza della natura delle opere linkate, anzi la chiara volontà di indicare, ai visitatori, il modo per visionare un determinato contenuto preventivamente descritto.

Ma il link può portare ad altre responsabilità. Penso si possa dire, al di là degli aspetti tecnici, che i collegamenti ipertestuali sono spesso utilizzati a mo' di citazione. Il punto, come per le interviste di cui si parlava sopra, è valutare la sussistenza di un'eventuale adesione rispetto a dichiarazioni diffamatorie all'origine. Perché non penso possa bastare il semplice richiamo, a maggior ragione perché, rispetto alla citazione vera (il virgolettato), da un lato si richiama un'intera pagina (un articolo, un post, ecc.), dall'altro,

come visto per il caso giurisprudenziale citato, il materiale originario non è nel controllo di chi lo richiama.

In sintesi, penso che occorra sempre un'analisi delle modalità di richiamo verificando il contesto concreto senza fermarsi al semplice link, di per sé fatto meramente tecnico, ma peculiare. Bisogna, in pratica, verificare se ci sono consapevolezza e condivisione (del contenuto linkato).

Un discorso a parte, come anticipato, merita l'hotlink, vale a dire quella pratica che consiste nel posizionare in un dato sito oggetti (normalmente immagini) appartenenti ad un altro dominio-sito. Non si tratta di un copia e incolla. L'oggetto rimane sempre sul dominio di origine, ma viene richiamato nel nuovo sito mediante una porzione di codice html.

Delle conseguenze, di solito non è gradito l'aumento di traffico (l'uso della banda) comandato dall'esterno e interessante il server di origine, ma io penso che gli aspetti più interessanti e concreti riguardino il diritto d'autore. Da un lato è vero che l'oggetto visualizzato è sempre l'originale, non una riproduzione che, pertanto, non può essere giudicata lecita o abusiva. Ma, d'altro

canto, occorre ricordare che se non si indica la fonte (e ciò accade spesso) con un hotlink si lascia intendere che una determinata immagine è propria o che, comunque, la si pubblica con diritto, sostanzialmente assumendosene la paternità. Fatto che rappresenta una forma di plagio.

Infine, qualche parola sulla responsabilità per feed. Tutti sappiamo che, tecnicamente, link e feed sono molto differenti. Penso non occorra scendere nel particolare, se non per ricordare che un feed è costituito alla fonte appositamente per essere utilizzato (per la lettura, per il riutilizzo, ecc.).

Dunque, ritengo che chi ha predisposto un feed senza meglio specificare eventuali limiti non possa lamentarsi troppo se altri ne fanno uso. A meno che, ovviamente, non diventi abuso di diritto d'autore come qualcuno ritiene faccia, ad esempio, Google.

I problemi possono sorgere, come per i link, quando si "rilancia", sfruttando la tecnologia tipica dei feed, una notizia. E penso che la soluzione non possa essere diversa. Molto dipende dal caso concreto, dal contesto, dalle modalità, ecc. Perché, come si vedrà, se ne

facciamo una questione di diritto d'autore esistono spazi leciti per la riproduzione delle opere altrui.

Segnalo, per la cronaca, che, recentemente, il Tribunal de Grande Instance di Nanterre ha condannato i titolari di tre siti che, utilizzando i feed di un quarto sito (parimenti condannato) avevano, di fatto, ulteriormente diffuso notizie in violazione dell'altrui privacy (http://www.out-law.com//default.aspx?page=9058). Al momento, non risultano altri particolari, ma l'articolo lascia chiaramente intendere che chi utilizza un feed pubblicandone il contenuto risponde al pari della fonte prima. Cosa che, come visto in tema di link, non mi pare sempre corretta.

Il diritto all'immagine e la privacy

Di privacy si sente parlare, sempre di più. Un po' meno del diritto all'immagine, tema parzialmente coincidente eppure non così banale e secondario.

Vorrei partire proprio da questo, prendendo spunto da quanto segnalatomi sul mio blog in merito alla necessità di parlare anche di photoblog e vlog, in generale di blog che pubblicano anche immagini, in movimento e non, di persone e cose.

Parliamo dai ritratti (delle immagini di cose se ne tratta nella parte riservata al diritto d'autore) e, più precisamente, di diritto al ritratto. È ricorrente, anche nei blog non specializzati in immagini, pubblicare immagini di persone, eventualmente anche su servizi di terze parti (es.: Flickr e Youtube). Molto banalmente, magari, per un resoconto fotografico o video di un barcamp. Ma è possibile pubblicare tutto? Ancor

prima: è sempre possibile fotografare (o filmare) persone.

La norma fondamentale in tema di diritto all'immagine è rappresentata dall'art. 10 del codice civile che, però, fa generico riferimento agli strumenti per la cessazione dell'abuso e al risarcimento del danno in caso di pubblicazioni di immagini di persone non conforme alla legge.

È, in realtà, la legge sul diritto d'autore a scendere nel particolare fissando, come regola generale (art. 96 l.d.a.), la necessità del consenso (c.d. "release") che può anche essere implicito (ad esempio, il soggetto che posa tranquillamente di fronte all'obiettivo), sebbene, in questo caso, non siano sempre chiari i termini del consenso, circostanza che potrebbe far sorgere contestazioni.

Subito dopo la regola, vediamo le eccezioni: "Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi

in pubblico" ed aggiungo, per questa seconda parte, che l'oggetto della fotografia deve essere l'avvenimento piuttosto che la persona incidentalmente ritratta.

È bene ricordare, però, che la divulgazione non deve mai comportare pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro nella persona ritrattata (perché si ritornerebbe, in sostanza, ad ipotesi di diffamazione, per fare un esempio). Inoltre, anche per i personaggi pubblici, la giurisprudenza, ormai, è concorde nel sostenere che è vietato (salvo diverso accordo) lo sfruttamento della loro immagine per fini commerciali (ad esempio, una campagna pubblicitaria).

Per quanto riguarda i ritratti di minori, a prescindere dal fatto che il consenso, ovviamente deve essere dato da chi ha la potestà su di essi (normalmente, i genitori), ultimamente tutti avranno potuto notare che alla TV e sui giornali i visi dei bambini risultano quasi sempre oscurati.

Si tratta di una prassi oppure di qualcosa che discende dalla legge? E, dunque, come comportarsi?

Esistono alcune norme che regolano i diritti dei minori, non soltanto all'immagine, nella comunicazione. Molte, pur contenendo principi generali utili per altri soggetti tra cui i blogger, riguardano nominalmente i soli giornalisti (es.: il relativo Codice Deontologico e la Carta di Treviso) altre tutti, *in toto*.

Un esempio è l'art. 13 delle disposizioni sul processo penale minorile (d.P.R. 448/1988) che vieta la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo (ivi compresa Internet, ovviamente) di notizie e immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento (indagato/imputato, vittima o testimone che sia). L'art. 50 T.U. Privacy estende tale divieto "anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale". Queste, però, sono regole relative a notizie riguardanti procedimenti giudiziari. In realtà, di specifico, di strettamente vincolante, non c'è altro e l'oscuramento dei volti dei bambini è, sostanzialmente, motivato dalla particolare tutela che a loro si deve garantire anche secondo la c.d. "Carta di Treviso" (http://www.odg.it/barra/etica/o2.htm).

Per concludere questa parte, al di là delle questioni riguardanti le immagini, va ricordato che non sono consentite riprese visive o sonore per fissare notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi in abitazioni o altri luoghi di privata dimora. Lo vieta l'art. 615-bis c.p. (che sanziona anche chi le rivela o le diffonde con qualsiasi mezzo di informazione al pubblico) in tema di interferenze illecite nella vita privata, una norma "anti-paparazzi" introdotta negli anni '70.

E passiamo alle questioni di più ampio respiro, quelle riguardanti il trattamento di dati personali.

Al di là di ipotesi di diffamazione, posso divulgare, mediante pubblicazione nel blog, dati personali altrui? La risposta dipende da molte e intricatissime norme che, come potrete immaginare, sono raccolte nel Testo Unico sui dati personali. Non è possibile riassumerle tutte in questa sede, ma alcuni principi si possono ricordare.

La regola generale (che soffre diverse eccezioni) fissa la necessità del c.d. "consenso informato", vale a dire l'approvazione dell'interessato preventivamente informato dei suoi diritti. Un'eccezione, per quello che riguarda l'attività del blogger, è l'esercizio dei diritti di cronaca, critica e satira. Così, può essere utile uno sguardo al Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (http://www.odg.it/barra/etica/05.htm).

Ma occorre stare sempre attenti perché un trattamento illecito di dati personali può portare davanti al giudice: civile (art. 15 T.U. privacy) o penale (art. 167 T.U. privacy). E le incertezze di questi giorni circa la diffusione dei redditi dei cittadini a partire dal sito dell'Agenzia delle Entrate e ripresi da altri dovrebbe farci riflettere. In realtà, la questione non è del tutto nuova. A suo modo è anche emblematica. In passato, il Garante ha avuto modo di pronunciarsi più volte sulla materia. I provvedimenti più interessanti sono due. Il primo afferma la liceità della pubblicazione (Garante, 2001), il secondo, di fatto, la nega (Garante, 2007).

Il principio generale che se ne può trarre (valevole per ogni dato personale) è che se il dato è stato ottenuto lecitamente (nel primo caso, presso il Comune) allora è lecita anche la pubblicazione sui media. Se, però, accade qualche "incidente" a monte (come esposto nel secondo provvedimento), la cosa si ripercuote inevitabilmente a valle, su coloro che ulteriormente diffondo i dati (un giornale, un sito, un blog).

Accertarsi sempre, dunque, che i dati provengano da una fonte legittimata a renderli pubblici. Ad esempio, ognuno di noi può andare presso gli uffici del Comune e chiedere i redditi dei concittadini al fine anche di pubblicarli e sempre che vi sia un interesse pubblico (nonché gli altri requisiti del diritto di cronaca). Ma, secondo il Garante, non paiono lecite le diverse modalità recentemente adottate dall'Agenzia delle Entrate (libera disponibilità sul relativo sito). Ecco perché, in un primo momento, la stessa Agenzia è stata "invitata" a sospendere tale attività (Garante, 2008a). risposta, l'Agenzia ha affermato di semplicemente rispettato alcune leggi tributarie e il c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale (molto anche l'acronimo CAD) col conosciuto (http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ ebaf540b9f4a179/107_CS_elenchi_contribuenti.pdf), ma, alla fine, le è stato dato torto (Garante, 2008b). Tutto questo a testimonianza dell'incertezza che regna in tema di privacy, anche nella Pubblica Amministrazione.

Se, dunque occorre sempre cautela con i dati personali "normali", con quelli sensibili bisogna stare molto più attenti anche perché le sanzioni sono aggravate. I redditi non appartengono a quest'ultima categoria, ma vi rientrano i dati personali "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

Circa le conseguenze di un trattamento illecito, un processo può andare anche bene come in un controverso caso risolto dalla Cassazione (Cassazione Penale, 2004), ma non si può tacere del fatto che la decisione non a tutti è parsa condivisibile (Briganti, 2005) (Gobbato, 2005). Senza dimenticare, ancora prima, che in un apparentemente innocuo caso svedese, la Corte di Giustizia UE aveva fermamente opinato la pubblicazione indiscriminata di dati personali (Corte di Giustizia UE, 2003).

Sin qui si è parlato della pubblicazione di dati personali. Veniamo ai casi riguardanti la raccolta. Qualsiasi blogger, un po' tecnico, sa che la navigazione su un sito lascia tracce che sono utilizzabili da chi vi ha accesso (normalmente il titolare del sito). Parliamo di IP, cookie, ecc. Il fatto è noto tanto che lo stesso Garante si è sentito in dovere di scrivere qualcosa: una vera e propria "privacy policy" del sito (http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=36
573). È sufficientemente chiara e, per dirla tutta, se un blog raccoglie quei dati di cui parla il Garante, dovrebbe inserire una policy simile. Va da sé che se il blog è anonimo (o, comunque, "anonimizzato" mediante l'uso di un nickname) la cosa appare chiaramente poco fattibile.

A guardare oltre, c'è un aspetto critico, meno evidente e conosciuto, che mi ha sempre interessato: quello relativo alla privacy dei commentatori.

Molti blog, infatti, pretendono l'inserimento di alcuni dati (nome, indirizzo email e homepage), anche se nessun controllo viene fatto in ordine alla loro genuinità. Alcuni, addirittura, richiedono una registrazione.

Non tutti sanno, poi, che molte piattaforme consentono la registrazione dell'IP del commentatore.

Considerata l'incrociabilità con i log detenuti dal provider (e salvo i casi di spoofing dell'IP), il dato consente di risalire con certezza all'intestatario dell'abbonamento Internet. Insomma, è un dato personale a tutti gli effetti secondo il noto Testo Unico (d.lgs. 196/2003).

Cosa fare, allora, in questi casi? Semplicemente, è necessario "informare" i commentatori secondo quanto impone la legge (art. 13 d.lgs. 196/2003). È la privacy policy di cui si parlava sopra, che ricomprende anche l'informativa.

Diritto d'autore e link di contenuti altrui

Il diritto d'autore in Rete esiste (Sirotti Gaudenzi, 2001). Come detto nell'introduzione, Internet non è un altro mondo.

Non è vero, però, che non si possa copiare alcunché. Se esiste una regola che riserva dei diritti di riproduzione all'autore (o ai suoi aventi causa), la legge (artt. 65 e ss. l.d.a.) prevede anche non poche eccezioni che è bene conoscere. Vediamo le più importanti.

Partiamo dagli scritti, dalle parole, sicuramente ciò che al blogger "medio" può interessare di più.

Con riferimento agli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso e altri materiali dello stesso carattere (art. 65, comma 1, l.d.a):

- possono essere riprodotti integralmente se utilizzazione o riproduzione non sono state espressamente riservate (si faccia sempre attenzione, perché non pochi materiali lo precisano);

- occorre sempre indicare fonte, data e nome dell'autore, se riportato.

Circa i discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, nonché gli estratti di conferenze aperte al pubblico (art. 66 l.d.a.):

- possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo;
- ma è sempre necessario indicare fonte, nome dell'autore, data e luogo in cui il discorso fu tenuto.

Passiamo alle altre opere per cui, va anticipato, è consentita (salvo considerare una recente riforma) soltanto una riproduzione parziale, più precisamente riassunto, citazione o riproduzione di brani o di parti di opera e loro comunicazione al pubblico (art. 70, commi 1, 2 e 3, l.d.a.):

 occorrono un uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini;

- e a condizione che non vi sia concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera (può essere il caso di certe rassegne stampa);
- se i fini sono di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali;
- ad ogni modo, "il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta".

E tutte queste regole ritengo trovino applicazione anche per chi aggrega e ripubblica feed.

Penso che questi pochi punti siano sufficientemente chiari. In particolare, l'indicazione dell'autore è sempre questione di educazione, almeno. Fermo restando che il plagio è reato (art. 171 l.d.a.).

Dunque, veniamo all'ultima delle riforme sul diritto d'autore di cui si è parlato parecchio nei mesi scorsi. Le cose si fanno parecchio più complicate e nebulose.

Ripercorriamone le origini. Molti ricorderanno il "caso Homolaicus.com", quello riguardante il

professore romagnolo preso di mira da SIAE in quanto ritenuto colpevole (e debitore nei confronti degli autori o dei loro aventi causa) per aver pubblicato, tramite il suo sito Internet, opere protette (riproduzioni di dipinti).

Sappiamo che la legge sul diritto d'autore consentiva la riproduzione di opere alcune opere soltanto in modo parziale. Tra queste, i dipinti, oggetto della contestazione della SIAE. Ma la situazione è cambiata anche se in molti hanno, comunque, avanzato aspre critiche.

Mi riferisco all'introduzione, nel già citato art. 70 l.d.a., del celeberrimo comma 1-bis) riguardante, come conosciuto popolarmente, l'arte degradata o a bassa risoluzione. Dall'entrata in vigore di questa piccola riforma (l. 9 gennaio 2008, n. 2), su Internet (e soltanto su di essa) è consentito pubblicare integralmente immagini e musiche (e combinazioni di esse, ad esempio un video). Prima non era possibile e, personalmente, a me sembra già un passo avanti.

Esistono, comunque, delle condizioni (e pur in attesa del regolamento del quale non si hanno più notizie certe):

- la pubblicazione deve avvenire a titolo gratuito, vale a dire senza chiedere un corrispettivo per l'accesso al sito;
- le opere devono essere a bassa risoluzione o degradate;
- deve esservi uno scopo didattico o scientifico;
- non vi deve essere scopo di lucro.

Sulla gratuità della pubblicazione, ho già detto; ed è il punto più semplice. I dolori, vengono dopo.

Si discute ancora sul senso da dare al degrado e alla bassa risoluzione. Qualcuno, cautamente, ritiene che si dovrà attendere il regolamento; ma, a mio modo di vedere (e sono in netta minoranza), quest'ultimo non dovrebbe occuparsi di tali profili dovendo, al contrario, disciplinare (come è chiaro nel testo della legge) soltanto gli usi didattici e scientifici, non gli altri requisiti. Probabilmente, sbaglio perché tempo addietro è circolata una bozza che riguarda tutte le condizioni menzionate.

Allo stato, comunque, si naviga a vista e nella speranza di non finire divorati dai detentori dei diritti. Io, però, penso che debba prevalere il buon senso, come guida. Segnalando che Guido Scorza e Luca Spinelli

hanno, addirittura, promosso un progetto wiki per la redazione del regolamento (<a href="http://campaigns.wikia.com/wiki/Attivit%C3%Ao di supporto alla redazione del Regolamento di attu azione del comma 1 bis dell%E2%80%99art. 70 L DA), devo premettere che degrado e bassa risoluzione sono alternative, nel senso che non devo coesistere nell'opera riprodotta. Per degrado si può intendere l'inserimento di un elemento "di disturbo" (es.: una filigrana o una retinatura su un'immagine, un "bip" o un qualche rumore di fondo per le musiche), oppure, secondo alcuni, anche una compressione come quella tipica dei file mp3.

Non penso, infatti, che, neppure al momento, si possa concludere con Andrea Monti (http://www.repubblica.it/2007/09/sezioni/scienza_e_tecnologia/diritti-web/legge-mp3/legge-mp3.html) osservando che se un mp3 è un formato di compressione variabilmente "lossy" (e non "lossless"), dunque in qualche modo non identico ad un ipotetico originale, allora si rientri nelle libertà della nuova norma.

La bassa risoluzione, invece, dovrebbe essere (e perdonate il condizionale) quella capace di far distinguere la copia dall'originale (ammesso che nel digitale si possa parlare di originale e copia), eventualmente anche guardando alla mera utilizzazione telematica (dove, per le immagini, la risoluzione – non adatta ad una buona stampa – è pari a 72 dpi, mentre per le musiche si può pensare a qualità tipiche di molti podcast). Di certo, qualche chiarimento da chi di dovere sarebbe più che opportuno augurandoci, peraltro, che i parametri siano fissati in modo tale da reggere il progresso tecnologico (per i video, se siamo già sull'alta definizione, gli standard "ordinari" potrebbero sin da oggi sembrare in linea con la legislazione).

Quanto agli scopi didattici e scientifici, osservo che sta prevalendo (incomprensibilmente) l'orientamento secondo cui detti scopi possono essere vantati soltanto da istituzioni scolastiche (pubbliche o private) e altri soggetti "qualificati" (es.: docenti per siti personali). Insomma, una divulgazione "qualificata" ben poco comprensibile nella prospettiva della diffusione delle cultura (Cammarata, 2008).

Qualche parola sullo scopo di lucro. Come comportarsi in ordine all'eventuale inserimento, sul blog, di banner e annunci pubblicitari? È un lucro? Alcuni dicono di no (Spataro, 2008a), se le entrate servono soltanto a coprire i costi di pubblicazione (hosting, piattaforma blog non gratuita, ecc.). E se è lucro, possiamo considerarlo diretto o indiretto?

Teniamo presente che proprio la presenza di pubblicità sul sito Homolaicus.com ha indispettito parecchio la SIAE la quale è arrivata ad affermare che, per tale fatto, l'attività aveva assunto carattere commerciale. E questo, sebbene la SIAE non faccia leggi, può essere indicativo.

Sempre sulle immagini, occorre ricordare che, nel nostro Paese, non è consentita la ripresa integrale (ancor prima della pubblicazione) di opere dell'ingegno (dipinti, sculture, edifici, ecc.) non di pubblico dominio (normalmente, entro i 70 anni dalla morte dell'autore). È il tema, noto a molti, del c.d. "diritto di panorama" e riguarda, appunto, il diritto d'autore.

Per terminare la parte dedicata alle immagini, qualche breve nota sui beni culturali che possono definirsi tali ai sensi del c.d. "Codice dei beni culturali". Il decreto, infatti, pone non pochi limiti alla riproduzione di questi beni (artt. 107, 108 e 109) e la fotografia è sicuramente una riproduzione. È una questione diversa dal diritto d'autore perché, come detto sopra, esso viene meno trascorsi 70 anni dalla morte dell'autore. Qui, il bene è culturale per sempre, sino a quando questa qualità non sia in qualche modo revocata.

Fatto sta che la presenza di tali limiti ha, a suo tempo, indotto Wikipedia a rimuovere parecchie immagini. A mio modo di vedere, però, la soluzione c'è, specie dopo la menzionata riforma dell'art. 70 l.d.a. E, in effetti, sembra quella. Oramai, largamente accettata.

Se è vero che la riproduzione di beni culturali od opere dell'ingegno è fortemente limitata, ciò riguarda la riproduzione, non la successiva pubblicazione. Così, sebbene mi possa trovare di fronte ad un divieto di fotografare, ciò non mi impedirà di pubblicare una fotografia già esistente alle condizioni di legge (degrado o bassa risoluzione).

Cambiando opera dell'ingegno, ci si può occupare del software ricordando, anzitutto, che è tale anche un semplice script (non bisogna pensare ad un complesso compilato o ad una suite pacchettizzata). I programmi per elaboratore si distinguono per la particolarità delle licenze che li accompagnano. Autori e organismi *ad hoc* si sono realmente sbizzarriti. Abbiamo il freeware, lo shareware, il cardware, quello di pubblico dominio, sino a giungere alle più svariate e avanzate licenze riguardanti l'open source. Oltre, ovviamente, a ciò che non prevede specifiche licenze, ma che si rifà semplicemente alla legge.

Il consiglio, banale ma fondamentale, è che prima di ridistribuire un programma è sempre necessaria un'attenta lettura della licenza. In più, mai vantare la paternità di ciò che non ci appartiene (sarebbe, ancora una volta, plagio).

Analoghe considerazioni valgono per i codici html e simili di una pagina Web perché non si può "clonare" disinvoltamente un sito altrui.

Penso, giusto per parlare di blog, soprattutto ai template. Anche in questo caso, è vasta la disponibilità di materiali gratuiti, ma è sempre doveroso leggere e rispettare le regole fissate dall'autore.

Due ultime regole generali che pospongo per fissarle meglio. La disciplina del diritto d'autore non si applica agli atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere. Dunque, si possono integralmente riprodurre leggi, sentenze, atti amministrativi, ecc.

Di regola, poi, le opere dell'ingegno diventano di pubblico dominio dopo 70 anni dalla morte dell'autore.

Licenze d'uso: il caso BlogBabel tra diritto d'autore e diritto all'oblio

Quanto detto nel precedente paragrafo è ciò che si può fare e non si può fare. Passiamo ad analizzare come gestire i diritti su quello che scriviamo noi, sulle opere presenti sul nostro blog. Do per scontato che la legge tutela le opere dell'ingegno di carattere creativo e che, ad esempio, per le fotografie esistono tutele differenziate (le semplici riproduzioni non godono di tutela; all'opposto le fotografie artistiche sono protette come le altre opere; in mezzo, stanno le c.d. "fotografie semplici" i cui diritti di riproduzione si estinguono in vent'anni e a certe condizioni).

Il blogger è tutelato dalla legge sul diritto d'autore. Ha diritto all'indicazione del nome, non sempre può essere riprodotto integralmente e nella medesima qualità dell'originale, ecc. Tutto quanto visto sopra. Da un lato può concedere ancora di più rispetto a quanto stabilisce il nostro ordinamento (ad esempio, dichiarando espressamente il pubblico dominio), dall'altro non può limitare gli usi consentiti dalla legge. Ad esempio, non può imporre un divieto di citazione (magari relativo agli usi commerciali) di uno suo scritto. La cultura deve circolare, anche per il mezzo di chi ne fa business (ma coi limiti visti).

In queste discipline singole, si inseriscono le popolarissime e "comode" licenze Creative Commons (http://www.creativecommons.it).

Per schiarirsi le idee, va letto un estratto delle FAQ dei Commoners (http://www.creativecommons.it/node/607), che riassume l'intera filosofia: "Le licenze Creative Commons non rendono un'opera di pubblico dominio, ma permettono di limitare le restrizioni all'utilizzo dell'opera imposte dal diritto d'autore, incoraggiando sia la diffusione che i riutilizzi creativi dell'opera stessa".

Brevemente – anche perché, come detto, sono popolarissime specie nella blogosfera – esse constano di due elementi essenziali: i "common deeds" (gli elementi grafici che le riassumono i termini della licenza in molto immediato e visivo) e il "legal code" (il vero e proprio contenuto della licenza). Per comprendere appieno la licenza che si intende utilizzare, consiglio sempre di leggere il legal code perché la simbologia, pur estremamente pratica, può essere fuorviante nella sua sintesi.

Ad ogni modo, a prescindere dalla licenza che si intende adottare (e dalla sua validità), mi sento di riassumere ed evidenziare alcuni punti fondamentali:

- nel nostro ordinamento (in alcuni Paesi valgono regole diverse), non si possono rinunciare (o cedere) i diritti morali tra cui il principale, cioè quello alla paternità dell'opera;
- l'autore può dare maggiori concessioni ai terzi sino ad arrivare al pubblico dominio;
- l'autore non può vietare determinate condotte (riproduzione, citazione, riassunto) come quelle viste al paragrafo precedente.

Si tratta di una precisazione dovuta. Certo, alcuni limiti sono ben noti alle persone coinvolte nel progetto Creative Commons. Minore chiarezza c'è tra chi fruisce delle relative licenze. E il caso BlogBabel ne è, almeno in parte e con le precisazioni che si faranno, l'esempio concreto.

BlogBabel è il noto sistema di classifica blog, motore di ricerca e meme tracking, completamente italiano. Nei mesi scorsi è stato chiuso, per volontà dei suoi fondatori, a causa della polemica innescatasi a seguito delle richieste di due blogger (si vedano i particolari su GoogleGroups,

http://groups.google.com/group/blogmetricsitalia/browse_frm/thread/7f2cbf6fb1731f18).

In sostanza, si domandava la rimozione dal sito, l'inibizione di ogni tracciamento da parte di BlogBabel.

I motivi, dapprima, sembravano riguardare presunte violazioni delle licenze Creative Commons adottate dai due blogger; poi emergevano diverse ragioni sostanzialmente riconducibili al diritto all'oblio (o, meglio, alla sua presunta ricorrenza nel caso concreto).

Ecco perché, pur chiarito l'equivoco, vale la pena di riprendere il discorso relativo alle Creative Commons. Nessuna licenza può impedire le libere utilizzazioni o alcune opere derivate (es.: la parodia). Va ribadito, perché, malgrado i chiarimenti dei due blogger, per loro difetto (per non aver letto bene il legal code), molti utenti credono, ad esempio, che l'inibizione di ogni uso commerciale o di opere derivate sia vietato. Ma la legge parla diversamente, rendendo inopponibili tali limitazioni.

Passando, invece, ad un presunto diritto all'oblio, qualcosa di eventualmente riconosciuto dalla disciplina in tema di privacy (il discorso diventerebbe troppo tecnico per stare in questa sede), vi è da osservare che, in ordine alle funzionalità di ricerca, esse riguardano tutti i motori, più o meno vasti e funzionali. Se "così fan tutti", ciò non significa che la cosa sia lecita, è evidente.

Ma è anche vero, in prima battuta, che chi rende pubblica la propria opera, ben difficilmente può pretendere che non sia citata. BlogBabel, per quello che risultava evidente, non ha mai "copiato e incollato" (pur essendo un sistema automatizzato basato sui feed dei singoli blog) interi post. E ciò vale per il diritto d'autore. Se, poi, vogliamo parlare di privacy dovremmo accertare quali dati trattasse BlogBabel, se eventuali dati trattati potessero giuridicamente dirsi "personali", ecc.

In assenza di questa indagine (che, comunque, non penso porti a risultati inquietanti per la privacy), di certo dobbiamo ricordare che, giusto o sbagliato che sia, su Internet il diritto all'oblio dipende soprattutto dalle azioni della persona cui si riferiscono i dati (il c.d. "interessato"). Salva la cache di Google, salvo WebArchive.

Ma ancora prima, se si vuole parlare di consenso al trattamento, occorrerebbe ricordare che la legge (art. 24, comma 1, lett. c), T.U. dati personali) non richiede il consenso dell'interessato se il trattamento "riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati". E un blog pubblico è, a mio modo di vedere, "documento conoscibile da chiunque". Del resto, pur ricordando la permanenza tipica delle pubblicazioni telematiche, nessuno ha mai invocato il diritto all'oblio per i propri scritti su carta.

In conclusione, non penso che quanto a suo tempo sostenuto dal Garante (Garante, 2004) e richiamato da alcune voci sia pertinente. Quel caso, infatti, riguardava un motore di ricerca, ma relativamente all'ordine, non più attuale, dunque lesivo, dei risultati.

Web radio e Podcast

Non è infrequente che i blog utilizzino il podcasting per la distribuzione di contenuti. Altri implementano vere e proprie web radio.

Al di là delle "tendenze", tutto è lecito e possibile se non si utilizzano materiali altrui. In caso contrario, occorre pagare, retribuire gli autori o chi detiene i diritti di una certa opera. Ecco perché sono nate le licenze SIAE di cui tanto si parla in Rete (http://www.siae.it/UtilizzaOpere.asp?click_level=060 0.0860&link page=Multimedialita MusicaSitiWeb m ain.htm&level=0600.0860) e che, comunque, riguardano esclusivamente gli associati ad essa.

Non ci sarebbe altro da dire se non ricordare che, in realtà, anche se occorre attendere il regolamento che fornisca i necessari particolari, in molti casi la necessità degli adempimenti richiesti dalla SIAE è certamente venuta meno.

Mi riferisco all'introduzione del comma 1-bis) dell'art. 70 l.d.a. che consente la libera pubblicazione di immagini e musiche a determinate condizioni. Inevitabile, dunque, rinviare a quanto detto sopra.

Pubblicità

Molti blog presentano pubblicità (banner o ads dei vari circuiti). Penso sia giusto e naturale domandarsi se le relative entrate siano da dichiarare e se su di essere occorra pagare le tasse.

Alla seconda domanda penso sia da rispondere affermativamente e mi sembra anche ovvio (le tasse si pagano sempre, tranne per i rari redditi esenti – ma vedremo che c'è qualche eccezione ulteriore), sulla prima mi sono sorti dei dubbi perché esistono ritenute alla fonte, secche.

Io non sono un esperto di tributi, ma siccome il tema mi pare tanto importante quanto sottovalutato, almeno mi sono preoccupato di fare un po' di ricerche i cui risultati penso sia bene riportare. Ho trovato un bel blog, di una commercialista di Como, sicuramente competente. E si è occupata del problema, proprio di recente (Trombetta, 2008).

Partiamo da un fatto obiettivo che, peraltro, non mi stupisce. Le indicazioni date da Google non sono attendibili. È possibile che riguardino la disciplina USA. Di certo, per l'Italia non vale il criterio dei 20 dipendenti per l'apertura di un account aziendale.

Poi, occorre distinguere tra blog "amatoriale" (il termine è mio e sta ad indicare quello gestito da un singolo, in modo non professionale) e blog "aziendale o, comunque, imprenditoriale (nel senso di svolto professionalmente).

Il primo caso è certamente quello più ricorrente. C'è chi, di professione o quasi, fa il blogger. Ma si tratta di casi relativamente rari. I più sono realtà piccole e amatoriali, appunto.

Queste realtà possono dirsi "prestazioni occasionali" cui il fisco riserva un regime assai semplificato? La legge parla chiaramente: "i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo

anno solare sia superiore a 5 mila euro" (art. 61, comma 2, d.lgs. 276/2003). In effetti, sembra che la pubblicità su un blog non rientri in questo ambito, mentre i relativi redditi dovrebbero essere dichiarati (e soggetti a prelievo secondo le regole ordinarie) nel modello 730, quadro Redditi diversi.

Ma ci sono le eccezioni che la succitata commercialista chiarisce come variabili di anno in anno. Per la dichiarazione 2006, i redditi sino a 3.000 euro potevano non essere dichiarati. Nella pratica, il blog medio di uno studente (senza altri redditi) può non condurre a dichiarazione.

Valentino Spataro (Spataro, 2008b), invece, è decisamente più complesso e ampio nella sua analisi. Ed assume anche un atteggiamento di maggior rigore, con la sola eccezione delle citate prestazioni occasionali. I suoi materiali sono sicuramente da leggere, anche perché Valentino ha elaborato le sue tesi sia sulle domande che gli pongono i frequentatori delle sue attività telematiche, sia per la gestione della propria impresa. Non si tratta, dunque, di casi astratti.

In definitiva, la mia opinione è assumere un atteggiamento realista: non si può pensare di non

dichiarare nulla, così, soltanto perché si tratta di piccole cifre. È possibile che non si sia tenuti, ma una consulenza professionale è sempre consigliata. Penso che, rivoluzioni fiscali a parte, basti una volta per tutte.

Sequestri e dintorni

"Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili".

Quello appena riportato è il testo dell'art. 21, comma 3, della nostra Costituzione repubblicana. E, sul punto, un giudice milanese ha già fatto chiarezza (Tribunale di Milano, 2002) affermando, appunto, che la stampa, anche quella telematica, non è sequestrabile. Tale decisione ho ottenuto sostanziale avallo da parte della dottrina (Coliva, 2002).

Quanto è applicabile ai blog e alle pubblicazioni telematiche in genere?

Poco, forse niente, almeno allo stato. Giusto o non giusto, piaccia o meno (e malgrado quanto detto sin qui) il Web non è, di per sé, stampa. Ne consegue che le regole di quest'ultima non possono trovare applicazione, nel bene e nel male.

Se parliamo di sequestri, dunque, il Web che non sia stampa (testata registrata) può essere sottoposto a sequestro. E, come tutti sappiamo, i casi concreti sono stati molti e sarà ancora così per il futuro.

Sin qui abbiamo parlato di un ipotetico caso di sequestro di un sito che, nella pratica, consiste in un oscuramento operato, normalmente, con la collaborazione dell'hosting provider. Giuridicamente, la figura più corretta (ma non sempre adottata) è quella del sequestro preventivo, vale a dire quello che mira ad impedire "che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati" (art. 321 c.p.p.).

Ma il sequestro può riguardare anche gli oggetti informatici del blogger. Ci troviamo di fronte, allora, ad un sequestro probatorio, cioè ad un mezzo di ricerca della prova che si ritiene possa essere scovata in computer, supporti, ecc. Incidentalmente, ricordo che, oramai, è abbastanza consolidata la tendenza a

sequestrare soltanto dischi fissi e altri supporti esterni, anche se molto dipende dal reato contestato (Cassazione Penale, 2003).

Visto che questa vuole essere anche una guida pratica, mi permetto qualche suggerimento nel caso si ricevesse la visita delle Forze dell'Ordine:

- avvalersi, ove possibile (ma la legge ne dà facoltà), dell'assistenza di una persona di fiducia; magari un tecnico, meglio un avvocato che abbia già fatto esperienza sul campo e con buone conoscenze tecniche;
- nessuno può obbligare il proprietario di un computer a fornire eventuali credenziali di accesso; a parte il fatto che esse non sono poi così inattaccabili (e la crittografia è una difesa in più), fornire le "chiavi" del proprio computer può anche essere un gesto di disponibilità e collaborazione; da valutare caso per caso;
- far verbalizzare se la macchina non prevede credenziali di accesso, se, in sostanza, è liberamente accessibile anche a chi coabita (o lavora nella stessa sede);

- far verbalizzare se la macchina è spenta o, comunque, non connessa ad Internet;
- essere consapevoli che anche la semplice accensione del computer in assenza di misure tecniche adeguate, comporta un'apprezzabile alterazione informatica, anche sul disco fisso; è cosa da evitare;
- ricordare anche che, soprattutto per effetto della ratifica della Convenzione di Budapest sui cibercrimini (l. 48/2008), sono richieste, almeno nel principio, determinate cautele, anche tecniche, per queste attività di investigazione informatica; che vanno pretese;
- leggere sempre attentamente i verbali di perquisizione e sequestro e chiedere l'inserimento di circostanze rilevanti e pertinenti;
- fare sempre attenzione prima di firmare; le carte spesso contengono "spontanee dichiarazioni" sulle quali, eventualmente, si può essere chiamati a rispondere.

Chi giudicherà? (Questioni di giurisdizione e competenza)

È una domanda che ci si pone spesso. Io sto a Roma, perché il processo finisce a Milano? La distanza ha effetti quanto meno economici.

La risposta da dare, quella giusta, non è semplice perché da un lato dipende dal tipo di reato contestato, dall'altro, vista la relativa "novità" del mezzo, da fattori meno controllabili (non tutti sono ancora completamente d'accordo su certi principi).

Partiamo da una sentenza di Cassazione del 2000 (Cassazione Penale, 2000), in tema di giurisdizione (penale) e, ciò, del potere del giudice italiano di decidere su fatti costituenti reato, eventualmente commessi (anche in parte) all'estero. Ma la decisione ha i suoi riflessi anche sulla competenza per territorio (Roma piuttosto che Milano, come nell'esempio).

Si tratta di un caso di diffamazione telematica mediante scritti pubblicati su sito collocato all'estero. La Cassazione osserva che essendo la diffamazione un reato consistente nell'offesa alla reputazione, essa si consuma nel luogo e nel momento in cui i destinatari della comunicazione (diversi dall'offeso) percepiscono le espressioni offensive.

Esiste, poi, una regola del nostro codice penale (art. 6, comma 2, c.p.) che, semplicemente, così recita: "Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione". Se l'evento si è verificato (anche) in Italia (nel senso che l'offesa è stata recepita – anche – in Italia), allora il giudice italiano può giudicare.

Ecco perché, allora, in tanti casi il "trucco" del "server all'estero" non ha molto senso.

Venendo, invece, al più preciso tema della competenza per territorio (su quale giudice italiano dovrà decidere), la Cassazione (Cassazione Civile, 2002) ha affermato, in un caso di diffamazione, la decisività del criterio della residenza dell'offeso (dove,

di norma, si verifica il danno alla reputazione della persona). Ma si tratta di una pronuncia resa in sede civile (peraltro riguardante una causa per risarcimento del danno) che non necessariamente può trovare applicazione nel penale dove, secondo me, vale sempre il criterio della percezione dell'offesa, come indicato sopra.

In ordine agli altri possibili reati, le cose sono più semplici. Per una violazione sul diritto d'autore ritengo si debba guardare a dove la si è commessa, verosimilmente nel luogo dove si trova il blogger. Stesso discorso vale per un'ipotesi di trattamento illecito di dati personali (ma con la diversa regola che si vedrà, per il civile).

Sin qui, le regole che riguardano le cause penali. Nel civile, normalmente, è tutto molto più semplice. A parte il caso del citato risarcimento per diffamazione, a parte l'ipotesi del trattamento illecito di dati personali (vale il foro del titolare del trattamento, come dettato dall'art. 152, comma 2, T.U. Privacy), la regola è quella del foro del convenuto, vale a dire quello del blogger, visto che di questo parliamo.

Bibliografia Web

- Briganti, 2005, Giuseppe Briganti, Internet:
 comunicare dati personali altrui senza consenso è reato?, in Altalex,
 http://www.altalex.com/index.php?idnot=9472
- Cammarata, 1998, Manlio Cammarata, Regole vecchie per un mondo nuovo, in Interlex, http://www.interlex.it/stampa/vecchie.htm
- Cammarata, 2007, Manlio Cammarata,
 Riforma dell'editoria: non siamo tutti giornalisti,
 in MCr,
 http://www.mcreporter.info/sistema/ddl levi.h
 tm

 Coliva, 2002, Daniele Coliva, Le garanzie della Costituzione per l'informazione in rete, in Interlex,
 http://www.interlex.it/stampa/coliva28.htm

- Cammarata, 2008, Manlio Cammarata, Una norma "degradata" nella forma e nella sostanza, In Interlex, http://www.interlex.it/copyright/degradata.htm
- Gambuli, 2005, Marco Gambuli, La responsabilità penale del provider per i reati commessi in Internet, in Altalex, http://www.altalex.com/index.php?idnot=9965
- Gobbato, 2005, Monica Gobbato,
 Trattamento illecito dei dati personali via internet, in Altalex,
 http://www.altalex.com/index.php?idnot=2922
 O

- Interlex, 1998, Interlex, Anno II n. 57 2 luglio 1998, in Interlex, http://www.interlex.it/numeri/980702.htm
- Micozzi, 2006, Francesco Paolo Micozzi, Quando il blogger diventa direttore responsabile (nota alla sentenza del Tribunale di Aosta del 26 maggio 2006, n. 553/04), in Penale.it, http://www.penale.it/page.asp?mode=1&IDPag = 300
- Minotti, 2000, Daniele Minotti, Diffamazione,
 Internet e stampa: quando la legge non lascia comunque impuniti (nota a G.U.P. Tribunale di Oristano, Sentenza 25 maggio 6 giugno 2000), in Penale.it,
 http://www.penale.it/giuris/meri_051.htm#Nota
- Minotti, 2006, Daniele Minotti, I blogger?
 Sono direttori responsabili, in Punto

Informatico, http://punto-informatico.it/p.aspx?id=1526869

- Minotti, 2007, Daniele Minotti,
 Responsabilità e sequestri: l'internet è un altro mondo, in Interlex,
 http://www.mcreporter.info/stampa/minotti12.
 httm
- Monti, 2001, Andrea Monti, Processo per stampa clandestina: la parola alla difesa, in Interlex, http://www.interlex.it/stampa/amonti47.htm
- Scorza, 2001, Guido Scorza, I veri rischi della legge 62/01, in Interlex, http://www.interlex.it/stampa/scorza.htm
- Scorza, 2003, Guido Scorza, Testata editoriale telematica": le sviste del legislatore, in Interlex, http://www.interlex.it/stampa/scorza4.htm

- Sirotti Gaudenzi, 2001, Andrea Sirotti Gaudenzi, Il diritto d'autore e Internet, il software in Rete, in Diritto & Diritti, http://www.diritto.it/materiali/tecnologie/gaudenzi.html
- Spataro, 2008a, Valentino Spataro, Tutto quello che non sapevi sull'art. 70 lda e sull'uso di foto e musiche su internet ... Cosa cambia con il nuovo articolo 70 lda per i webmaster e blogger, in iTv. IusSeek.eu, http://itv.iusseek.eu/visual.php?num=50935
- Trombetta, 2008, Elena Trombetta, Adsense per i privati (che non guadagnano tanto), in Tax appeal, <a href="http://tax-pression.org/linearing-new-red) http://tax-pression.org/linearing-new-red) h

appeal.blogspot.com/2008/01/adsense-per-i-privati-che-non.html

 Zeno-Zencovich, 1998, Vincenzo Zeno-Zencovich, La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa, in Beta, http://www.beta.it/edit/zencovich.html

Come è evidente, ho citato esclusivamente fonti liberamente disponibili su Web. Mi sembrava più coerente con la filosofia del progetto.

Tengo, però, a citare due testi cartacei, scritti da amici, su comunicazione, informazione e stampa che ho letteralmente divorato durante la lavorazione di questo ebook e che mi hanno aiutato non poco nella stesura di molte parti. Essi, peraltro, devono considerarsi ampiamente e diffusamente citati, proprio per le fondamentali informazioni che contengono.

Francesco Bico, Alessia Sorgato,
 Diffamazione. Aspetti pratici e nuove problematiche, Torino, Giappichelli, 2007.

• Ruben Razzante, Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione, Quarta Edizione, Padova, Cedam, 2008.

Giurisprudenza Web

- Cassazione Civile, 1984, Corte di Cassazione,
 Sezione I Civile, Sentenza 18 ottobre 1984, n.
 5259, in Diritto dell'Informazione e della
 Comunicazione (estratto),
 http://www.dirittodellainformazione.it/materiale/
 e%20di%20ricerca/sentenza_decalogo.htm
- Tribunale di Roma, 1998, Tribunale di Roma,
 Sezione I Civile, Ordinanza 4 luglio 1998, in
 Interlex,
 http://www.interlex.it/testi/or980704.htm
- Tribunale di Oristano, 2000, Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Oristano, Sentenza 25 maggio 2000 (dep. 6

giugno 2000), in Penale.it, http://www.penale.it/page.asp?mode=1&IDPag =608

- Cassazione Penale, 2000, Corte di Cassazione,
 Sezione V Penale, Sentenza 17 novembre 2000 (dep. 27 dicembre 2000), n. 4741, in Penale.it,
 http://www.penale.it/page.asp?mode=1&IDPag=609
- Tribunale di Latina, 2001, Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Latina, Ordinanza 7 giugno 2001, in Penale.it, http://www.penale.it/page.asp?mode=1&IDPag =605
- Tribunale di Milano, 2002, Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano, Decreto 15 aprile 2002, in Interlex, http://www.interlex.it/testi/mio20415.htm

- Cassazione Civile, 2002, Corte di Cassazione,
 Sezione III Civile, Ordinanza 8 maggio 2002
 (dep.), n. 6591, in Interlex,
 http://www.interlex.it/testi/cass026591.htm
- Corte di Giustizia UE, 2003, Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sentenza 6 novembre 2003 C. 101/01, in Altalex, http://www.altalex.com/index.php?idnot=4870
- Cassazione Penale, 2003, Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 18 novembre 2003 (dep. 3 febbraio 2004), n. 1778 (3983/2003), in Penale.it, http://www.penale.it/page.asp?mode=1&IDPag =34
- Tribunale di Milano, 2004, Tribunale di Milano, Sezione V Penale, in composizione collegiale, Sentenza 25 febbraio (dep. 18 marzo 2004), n. 1993, in Penale.it,

http://www.penale.it/page.asp?mode=1&IDPag =42

- Tribunale di Catania, 2004, Tribunale di Catania, Sezione Quarta Civile, Sentenza 29 giugno 2004 n.2286/2004, in Altalex, http://www.altalex.com/index.php?idnot=7548
- Cassazione Penale, 2004, Corte di Cassazione,
 Sezione III Penale, Sentenza 17 novembre 2004
 (dep. 15 febbraio 2005), n. 5728, in Altalex,
 http://www.altalex.com/index.php?idnot=2922
 O
- Tribunale di Milano, 2006a, Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano, Decreto 8 febbraio 2006, in Ictlex, http://www.ictlex.net/index.php/2006/02/08/gip-milano-decr-8-febbraio-2006/
- Tribunale di Milano, 2006b, Tribunale di Milano, Sezione Undicesima Penale, in funzione

di giudice per il riesame, Ordinanza 9 marzo 2006, in Penale.it, http://www.penale.it/page.asp?mode=1&IDPag = 272

- Tribunale di Aosta, 2006, Tribunale di Aosta, in composizione monocratica, Sentenza 26 maggio 2006 (dep. 10 giugno 2006), n. 553/04, in Penale.it, http://www.penale.it/public/docs/Trib Aosta
 Sent 26 05 2006 10 6 2006.pdf
- Cassazione Penale, 2006, Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 4 luglio 2006 (dep. 10 ottobre 2006), n. 33945/2006 (752/2006), in Penale.it, http://www.penale.it/public/docs/Cass III Penale.it/ Penale.it
- Tribunale di Lucca, 2007, Tribunale di Lucca, Sezione Civile, Sentenza 20 agosto 2007, in Altalex,

http://www.altalex.com/index.php?idnot=3916

• Cassazione Penale, 2007, Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 20 dicembre 2007 (dep. 23 gennaio 2008), n. 3597, in Diritto & Diritti,

http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/25
412.html

Legislazione Web

 Costituzione della Repubblica (http://www.quirinale.it/costituzione/costituzione.htm)

- Codice civile (http://www.simone.it/cgi-local/Codici/newart.cgi?1,2)
- Codice penale (http://www.simone.it/cgi-local/Codici/newart.cgi?1,7)
- Codice di procedura penale (<u>http://www.simone.it/cgi-local/Codici/newart.cgi?1,8</u>)
- Legge sul diritto d'autore, l. 22 aprile 1941, n. 633
 (http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l633_41.html)
- Legge sulla stampa, l. 8 febbraio 1948, n. 47
 (http://www.odg.it/barra/leggi/leggestampa.ht
 m)
- Legge sui prodotti editoriali, l. 7 marzo 2001,
 n.

(http://www.parlamento.it/parlam/leggi/01062 l.htm)

- Decreto sul commercio elettronico e testate telematiche, d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, (http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/0307 odl.htm)
- Testo Unico sulla privacy, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp? ID=1311248)
- Codice dei beni culturali, d.lgs. 22 gennaio
 2004, n. 42
 (http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/04042dl.htm)
- Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD),
 d.lgs. 7 mazo 2005, n. 82
 (http://www.cnipa.gov.it/site/it-

<u>it/Attivit%C3%Ao/Codice Amministrazione Digitale/</u>)

- Legge sulla pubblicazione telematica di opere degradate o a bassa risoluzione, l. 9 gennaio 2008, n. 2, in Penale.it, http://www.penale.it/page.asp?mode=1&IDPag
 =556
- Ratifica della Convenzione di Budapest sui cibercrimini, l. 18 marzo 2008, n. 48, in Penale.it,
 http://www.penale.it/page.asp?mode=1&IDPag
 =600

Altri documenti Web

- Garante, 2001, Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 17 gennaio 2001, http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?I D=41031
- Garante, 2004, Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 10 novembre 2004,
 http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?I
 D=1116068
- Garante, 2007, Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 18 ottobre 2007, http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?I D=1454901

- Garante, 2008a, Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 30 aprile 2008, http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?I D=1510761
- Garante, 2008b, Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 6 maggio 2008, http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?I
 D=1512255

Blogroll di giuristi "internettiani"

• Doktor Faust (http://doktorfaustblog.blogspot.com/)

• Elvira Berlingieri (http://elvlog.wordpress.com/)

- Guido Scorza (http://www.guidoscorza.it/)
- Ictlex Andrea Monti (<u>http://www.ictlex.net/</u>)
- Marco Scialdone (http://scialdone.blogspot.com/)
- Quid Novi Franscesco Micozzi (http://quidnovi.wordpress.com/)

Rev. 1.0.0 maggio 2008

Prima cifra: revisione completa o fondamentale

Seconda cifra: novità legislative, giurisprudenziali e in dottrina

Terza cifra: specificazioni, correzione refusi e modifiche editoriali

Il Minottino (2008) Daniele Minotti

Testi composti in Georgia (*Matthew Carter*, 1996)

Questa opera è distribuita gratuitamente da Simplicissimus Book Farm, titolare dei diritti, che d'accordo con l'Autore ne consente la libera e integrale riproducibilità e distribuzione, purché nella sua interezza e senza scopo di lucro.

Pubblicato il 10 Maggio 2008 da

